

# Deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi. Ultimi chiarimenti in attesa del 1° luglio 2019

| A FAVORE DEI SEGUENTI SOGGETTI                                                                                          |                          |                                                                                          |                          |                      |                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Codice fiscale                                                                                                       | <input type="text"/>     | Conferisce delega                                                                        | <input type="checkbox"/> | Revoca delega        | <input type="checkbox"/> |
| Cognome e nome/denominazione <input type="text"/>                                                                       |                          |                                                                                          |                          |                      |                          |
| 2. Codice fiscale                                                                                                       | <input type="text"/>     | Conferisce delega                                                                        | <input type="checkbox"/> | Revoca delega        | <input type="checkbox"/> |
| Cognome e nome/denominazione <input type="text"/>                                                                       |                          |                                                                                          |                          |                      |                          |
| Per l'utilizzo dei seguenti servizi:                                                                                    |                          |                                                                                          |                          |                      |                          |
| 1.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici |                          |                      |                          |
| 2.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Consultazione dei dati rilevanti ai fini IVA                                             |                          |                      |                          |
| 3.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Registrazione dell'indirizzo telematico                                                  | Fino al                  | <input type="text"/> | Massimo 2 anni           |
| 4.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Fatturazione elettronica e conservazione delle fatture elettroniche                      |                          |                      |                          |
| 5.                                                                                                                      | <input type="checkbox"/> | Accreditamento e censimento dispositivi                                                  |                          |                      |                          |
| La delega è conferibile ad un massimo di 4 soggetti per una durata non superiore a 2 anni, salvo revoca.                |                          |                                                                                          |                          |                      |                          |
| ATTENZIONE: I servizi 1. 2. 3. sono delegabili esclusivamente agli intermediari (art. 3, comma 3, del D.P.R. 322/1998). |                          |                                                                                          |                          |                      |                          |

Con la [risoluzione n. 62 del 26 giugno 2019](#), l'Agenzia delle entrate riepiloga l'impianto regolamentare per il conferimento/revoca e la comunicazione delle **deleghe agli intermediari per l'utilizzo dei servizi di fatturazione elettronica e di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi**.

## **Scadute le deleghe sottoscritte prima del 21 dicembre 2018**

Nel [documento prassi](#) evidenziato che a seguito alle modifiche introdotte con il [provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 21 dicembre 2018, prot. n. 524526/2018](#), le deleghe conferite agli intermediari in un momento antecedente alla data del 21 dicembre 2018 **non consentono agli stessi di effettuare l'adesione al servizio di consultazione e acquisizione** delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici per conto dei propri clienti. Di conseguenza per poter effettuare le suddette operazioni è necessario, pertanto, che gli intermediari delegati al servizio di consultazione prima del 21 dicembre 2018 acquisiscano nuovamente la delega al servizio di consultazione.

### **L'invio della nuova delega**

Per effetto dei provvedimenti del [29 aprile 2019, Prot. n. 107524/2019](#), e del [30 maggio 2019, prot. n. 164664/2019](#), sono stati modificati i termini per effettuare l'adesione. In particolare, è stato disposto che la funzionalità per aderire al servizio sia resa disponibile **a decorrere dal 1° luglio 2019 e che sia possibile effettuare l'adesione fino al 31 ottobre 2019.**

Ricordate le scadenze, l'Agenzia sottolinea l'opportunità di presentare le deleghe attraverso i servizi resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, con modalità "*massiva*" o "*puntuale*", secondo quanto previsto dal [punto 4.3 del provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018](#). Tali servizi consentono, infatti, l'attivazione automatica della delega in esito alla positiva verifica degli elementi di riscontro indicati, **desumibili dalla dichiarazione IVA del delegante.**

Solo **nei casi in cui non sia possibile fornire i richiamati elementi di riscontro** (ad esempio perché nell'anno

precedente non è stata presentata la dichiarazione IVA), resta ferma la possibilità, per i soggetti che possono autenticare la sottoscrizione della delega ai sensi dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, di trasmettere tramite posta elettronica certificata, per ciascun soggetto delegato, un *file* firmato digitalmente contenente:

- le copie delle deleghe cartacee debitamente compilate e sottoscritte e dei documenti di identità dei deleganti;
- un prospetto contenente gli elementi essenziali delle deleghe conferite, predisposto secondo lo schema allegato al provvedimento del 5 novembre 2018;
- una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con cui l'intermediario attesta di aver ricevuto specifica procura alla presentazione dei moduli, la rispondenza di quanto riportato nel *file* con quanto indicato nei moduli stessi e l'impegno a conservare gli originali dei moduli per 10 anni dalla data della loro sottoscrizione, al fine di consentire gli opportuni controlli da parte dell'Agenzia.

In caso di utilizzo di tale modalità di trasmissione delle deleghe, che richiama sostanzialmente quanto previsto dal [punto 4.8 del menzionato provvedimento del 5 novembre 2018](#) ed è alternativa alle altre modalità previste dal medesimo provvedimento, il *file* firmato digitalmente va inviato all'indirizzo di posta elettronica certificata della Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale dell'intermediario.

### **Gli effetti della nuova delega**

Di estremo interesse operativo, risulta quanto chiarito dall'Agenzia delle entrate in merito agli effetti dell'nuovo

invio delle delega. A tal proposito nel [documento di prassi](#) si sottolinea che l'invio della nuova delega produce un automatico aggiornamento **dei soli servizi per i quali si comunica la delega stessa**, senza la necessità di procedere con preventive revoche: ad esempio, se era stato già presentato un modulo di delega relativo a tutti i cinque servizi di fatturazione elettronica e, successivamente, si trasmette un nuovo modulo con l'indicazione della sola delega al servizio di *"Consultazione e acquisizione delle fatture elettroniche o dei loro duplicati informatici"*, il sistema aggiornerà solo quest'ultima e manterrà inalterate le deleghe sugli altri servizi. Al riguardo, considerato che la durata della delega è stabilita entro il limite di due anni dalla data di sottoscrizione del modulo, nel caso in cui l'intermediario sia stato delegato all'utilizzo di più servizi disponibili nel portale *Fatture e Corrispettivi* e si renda necessario acquisire nuovamente la delega relativa al servizio di consultazione, **può risultare opportuno presentare ex novo anche le deleghe relative agli altri servizi, al fine di evitare scadenze diversificate.**

### **Sulla delega al servizio di *"accreditamento e censimento dispositivi"***

Infine, la [risoluzione](#) ricorda che tra i servizi fruibili attraverso il portale *Fatture e Corrispettivi* rientrano anche quelli relativi alla gestione del processo di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi, anch'essi delegabili agli intermediari di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, mediante il modello di delega allegato al [provvedimento 5 novembre 2018, prot. n. 291241/2018](#). In particolare, conferendo la delega al servizio di *"accreditamento e censimento dispositivi"*, l'intermediario viene abilitato ad accedere anche all'area *"Corrispettivi"* del portale *Fatture e Corrispettivi* relativa al singolo cliente, all'interno della quale è possibile usare le

funzionalità per accreditarsi e gestire i propri dispositivi (registratori telematici ovvero distributori automatici).

---

## **Scontrino elettronico 2019. Come individuare il volume d'affari cui la norma associa l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio**

Con risoluzione n. 47 E dell'8 maggio 2019, l'Agenzia delle Entrate in relazione a quanto indicato dall'articolo 2, comma 1, del D.Lgs. n. 127 del 2015, precisa come vada individuato il volume d'affari cui la norma associa l'obbligo di memorizzazione elettronica ed invio telematico dei corrispettivi a decorrere dal 1° luglio 2019. In particolare, nel documento di prassi evidenziato, in assenza di specifiche indicazioni contenute nell'articolo 2 del D.Lgs. n. 127 del 2015, per «volume d'affari» non può che intendersi quello di cui all'articolo 20 del decreto IVA, a mente del quale: «Per volume d'affari del contribuente s'intende l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi dallo stesso effettuate, registrate o soggette a registrazione con riferimento a un anno solare a norma degli artt. 23 e 24, tenendo conto delle variazioni di cui all'art. 26. ...».

---

# **Scontrino elettronico: in Gazzetta il decreto Mef che individua gli esoneri dall'obbligo**

Publicato nella Gazzetta Ufficiale n. 115 del 18 maggio 2019, il decreto Mf che indica gli esoneri all'obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati degli incassi giornalieri (cosiddetto scontrino elettronico) per i soggetti che effettuano attività di commercio al minuto e assimilate, previsto dalla Legge di Bilancio 2019. L'obbligo di emettere lo scontrino elettronico dal 1° luglio 2019 riguarda solo i soggetti con un volume d'affari superiore a 400.000 euro. A partire dal primo gennaio 2020 l'obbligo sarà esteso a tutti i commercianti al minuto e soggetti assimilati e, dalla stessa data, partirà anche la lotteria dei corrispettivi. Il decreto esonera dall'obbligo di emissione dello scontrino elettronico tutti i soggetti che, in base alla legislazione vigente, sono fuori dal perimetro di certificazione dei corrispettivi, confermando quindi gli esoneri dalla certificazione fiscale attualmente esistenti. Tra questi, tabaccai, giornali, venditori di prodotti agricoli e chi presta servizi di telecomunicazione, radiodiffusione e di trasporto pubblico di persone e veicoli. Inoltre, sono esonerati, fino al 31 dicembre 2019, i soggetti che effettuano operazioni marginali, cioè quelle che non superano l'1% del volume d'affari complessivo realizzato nel 2018, e le cessioni e prestazioni effettuate su mezzi di trasporto in viaggi internazionali (ad esempio le navi da crociera); questi soggetti continueranno a certificare queste operazioni marginali in modalità cartacea.